

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
PER L'INFANZIA**

# **RESOCONTO STENOGRAFICO**

**INDAGINE CONOSCITIVA**

**11.**

**SEDUTA DI MARTEDÌ 19 MARZO 2002**

**PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ANTONIO MONTAGNINO**

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
PER L'INFANZIA**

**RESOCONTO STENOGRAFICO  
INDAGINE CONOSCITIVA**

11.

**SEDUTA DI MARTEDÌ 19 MARZO 2002**

**PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ANTONIO MONTAGNINO**

**INDICE**

	PAG.		PAG.
<b>Sulla pubblicità dei lavori:</b>			
Montagnino Antonio, <i>Presidente</i> .....	3	Chinnici Caterina, <i>Procuratore della Repubblica presso il tribunale dei minorenni di Caltanissetta</i> .....	3, 16
<b>INDAGINE CONOSCITIVA SULL'ABUSO E LO SFRUTTAMENTO DEI MINORI:</b>		Giacco Luigi (DS-U) .....	15
<b>Audizione del dottor Piero Tony, presidente del tribunale dei minorenni di Firenze, e della dottoressa Caterina Chinnici, procuratore della Repubblica presso il tribunale dei minorenni di Caltanissetta, sulle riforme in materia di giustizia minorile:</b>		Tony Piero, <i>Presidente del tribunale dei minorenni di Firenze</i> .....	8, 15, 16
Montagnino Antonio, <i>Presidente</i> .....	3, 12, 15, 17	Zanella Luana (Misto-Verdi-U) .....	14
Bolognesi Marida (DS-U) .....	12	<b>Sull'ordine dei lavori:</b>	
Capitelli Piera (DS-U) .....	14	Montagnino Antonio, <i>Presidente</i> .....	17, 18, 19
		Bolognesi Marida (DS-U) .....	17, 18
		Giacco Luigi (DS-U) .....	18
		Zanella Luana (Misto-Verdi-U) .....	18



**La seduta comincia alle 13.45.**

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

**Sulla pubblicità dei lavori.**

PRESIDENTE. Avverto che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.  
*(Così rimane stabilito).*

**Audizione del dottor Piero Tony, presidente del tribunale dei minorenni di Firenze, e della dottoressa Caterina Chinnici, procuratore della Repubblica presso il tribunale dei minorenni di Caltanissetta, sulle riforme in materia di giustizia minorile.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'abuso e lo sfruttamento dei minori, l'audizione del dottor Piero Tony, presidente del tribunale dei minorenni di Firenze, e della dottoressa Caterina Chinnici, procuratore della Repubblica presso il tribunale dei minorenni di Caltanissetta, sulle riforme in materia di giustizia minorile.

Ringrazio i nostri ospiti, peraltro già auditi nel corso della precedente legislatura da parte della Commissione. Riprendendo il filo di indagine interrotto l'anno scorso, quest'anno l'analisi si estende a tutto campo perché da un lato ci occupiamo della pedofilia, dall'altro del disagio giovanile: in altri termini, delle condizioni del minore in generale e dell'attuazione della legislazione per il rispetto dei suoi diritti.

Il nostro impegno si avvale anche del contributo di esperti e di quanti vivono, affrontandoli, i problemi inerenti ai minori. Vorremmo acquisire la vostra opinione sui due disegni di legge presentati dal Governo per la riforma del tribunale dei minori, che prevede la separazione tra l'ambito civile e quello penale al fine di realizzare una maggiore efficacia e specializzazione. Vorremmo essere in grado di potere verificare la misura in cui tale specializzazione può essere raggiunta e l'efficacia che si può effettivamente garantire.

Il ragionamento riguarda anche la figura dei giudici onorari, i quali, se risultano presenti nell'ambito penale, sarebbero, per così dire, esclusi da quello civile. Al fine di chiarire meglio lo stato dei fatti, do la parola alla dottoressa Chinnici.

CATERINA CHINNICI, *Procuratore della Repubblica presso il tribunale dei minorenni di Caltanissetta.* Ringrazio la Commissione ed il presidente per l'invito rivoltomi. Desidero esporre le mie opinioni sui disegni di legge alla luce anche dell'esperienza di procuratore per i minorenni, maturata in sei anni e mezzo di attività.

La prima distinzione, netta secondo questo disegno legge, attiene alle competenze civili ed a quelle penali. Per quanto riguarda alcuni aspetti relativi alle prime, desidero premettere che le funzioni da me esercitate riguardano prettamente l'ambito penale, in quanto procuratore della Repubblica.

Tuttavia, volendo svolgere alcune osservazioni di carattere generale, ritengo che questa proposta riprenda un'idea da parecchio in discussione e rifletta un'esigenza che gli stessi operatori del settore manifestavano da tempo: mi riferisco alla

possibilità di unificare, davanti ad un unico organo giudiziario, tutte le competenze inerenti al diritto della famiglia e delle persone e, quindi, anche a quelli dei minori.

Sotto questo profilo, ritengo che si tratti di una proposta valida. Sappiamo bene, infatti, che la frammentazione di competenze esistente fra il tribunale ordinario, per quanto riguarda in particolare i procedimenti attinenti alla famiglia ed il giudice tutelare, ed il tribunale per i minorenni, per quanto concerne i minori, comporta molto spesso tempi assai lunghi.

Nella pratica giudiziaria non è infrequente che il tribunale per i minorenni si fermi perché in attesa del provvedimento di competenza del giudice onorario (per esempio, nell'ambito di una separazione fra coniugi). Talvolta si pone anche il problema di un doppio provvedimento, di una sovrapposizione di competenze; per questo, ricondurre ad unitarietà tutta la materia può evitare l'insorgere di difficoltà, consentendo al giudice che interviene non solo di avere una visione più ampia, complessiva, della condizione familiare del minore, ma anche di adottare un provvedimento più idoneo alla situazione, rispetto a quanto non avverrebbe avendo invece una visione, per così dire, più parziale.

Un aspetto che si evidenzia è sicuramente quello relativo ai giudici onorari, rispetto ai quali viene soppressa la figura, dato che rimane la presenza di un esperto.

La giurisdizione nel settore della giustizia minorile è pur sempre una giurisdizione. In altri termini, la giurisdizione nel nostro ordinamento è unica ed è attribuita al giudice. Pur mostrando il massimo rispetto per le idee di qualificati colleghi secondo i quali quella del settore minorile è una giurisdizione integrata dalle conoscenze specifiche degli esperti (i cosiddetti giudici onorari), ritengo invece che anche nel settore della giustizia minorile la giurisdizione sia unica, competendo la funzione giurisdizionale al giudice.

È vero che deve trattarsi di un giudice specializzato, ma è altresì vero che una specializzazione in questa materia deve

essere particolarmente « attenta », costituita cioè da una professionalità arricchita dalla conoscenza degli aspetti più tecnici della materia stessa.

Il disegno di legge prevede questa specializzazione. Pur riconoscendo quindi che il settore è molto particolare, tuttavia, così come avviene anche in altre materie, dove esistono sezioni specializzate (pensiamo alla materia fallimentare, alle esecuzioni immobiliari e via dicendo), ritengo che si possa ugualmente costituire una sezione specializzata per la famiglia.

Lo ripeto, sicuramente quella di cui parlo è una specializzazione ancor più delicata, che richiede una particolare professionalità e sensibilità da parte del giudice (proprio per questo i giudici onorari devono essere qualificati), ma anche l'apporto di consulenti esterni, i quali forniscano contributi di conoscenze ed elementi necessari alla decisione del giudice, che, lo ribadisco, deve rimanere sempre e comunque in capo a quest'ultimo.

In occasione della Conferenza mondiale di Yokohama, dove erano presenti alcuni membri di questa Commissione che ho avuto il piacere di incontrare, alcuni colleghi spagnoli mi hanno fatto notare come nel loro sistema non esistano i giudici onorari come componenti del collegio (quindi come individui partecipi della decisione), così come accade oggi da noi, ma vi sono esperti istituzionalmente inseriti all'interno dell'organo giudiziario, in qualità di consulenti ed esperti. In altri termini, forniscono il supporto delle loro conoscenze al giudice, il quale, grazie anche a quel supporto, forma la sua decisione.

La mia opinione è che questo tipo di riforma possa avere - ed abbia - una sua validità. Peraltro, è prevista una specializzazione per i giudici che andranno a far parte delle sezioni specializzate. Tale specializzazione esiste anche oggi (vi sono i corsi di formazione del Consiglio superiore della magistratura), ma si tratta di una specializzazione che - dobbiamo riconoscerlo - si deve fare sul campo. Io per prima, pur avendo seguito numerosi corsi di formazione promossi dal Consiglio su-

periore della magistratura, ho maturato la mia esperienza nel settore della giustizia minorile sul campo, lavorando quotidianamente. Ecco perché prevedere una specializzazione significherebbe, tutto sommato, aggiungere qualcosa in più rispetto alla situazione odierna in cui oggi è la componente togata.

Un altro aspetto che considero positivo riguarda la maggiore diffusione sul territorio dell'organo che si occupa dei diritti della famiglia e delle persone.

Oggi sappiamo che i tribunali per i minorenni hanno la stessa competenza e quindi sono nello stesso numero (quantitativamente parlando) delle Corti d'appello. Così, per esempio, in Sicilia ce ne sono ben quattro, mentre in Piemonte e Valle d'Aosta è uno solo.

Bisogna poi aggiungere che anche in Sicilia, pur essendoci ben quattro uffici minorili, manca, per esempio, l'organo che si occupa di giustizia minorile a Gela (là vi è un tribunale ma, naturalmente, il tribunale per i minori si trova soltanto a Caltanissetta). Proprio a Gela, tuttavia, potrebbe rivelarsi particolarmente utile, significativa ed efficace la presenza di un giudice che si occupi delle problematiche dei minori, tant'è che da tempo si parla di istituire una sezione distaccata (a Gela gli avvocati la sollecitano in modo particolare, ma anche da parte nostra vi è disponibilità in tal senso), anche se oggi sarebbe difficilmente configurabile poiché ci troviamo con l'organico al minimo.

Quindi, istituire delle sezioni specializzate presso i diversi tribunali (il disegno di legge non specifica quali saranno, ma prevede un'ulteriore delega in tal senso, per cui vi sarà una diffusione ben più alta di quella attuale) ritengo sia un'idea valida. Un'altra considerazione che depone a favore di questo disegno concerne l'instaurazione del contraddittorio. Oggi il contraddittorio interviene soltanto nei procedimenti contenziosi: in realtà si arriva ad un contraddittorio, e quindi al contenzioso, nell'ambito del civile, ossia nei procedimenti in cui viene dichiarata l'adottabilità di un minore. In questa fase, generalmente, viene presentata opposizione al

decreto di adottabilità che fa scattare il contenzioso ed il contraddittorio tra le parti. Personalmente sono convinta dell'opportunità di instaurare il contraddittorio fin dall'inizio a maggior garanzia di tutti gli interessati, anche, e forse soprattutto, del giudice, perché è vero che in questa specifica materia il giudice è il garante dell'interesse del minore, ma è anche vero che il giudice è terzo: è quindi giusto che gli interessi delle parti contrapposte siano rappresentati processualmente sin dall'inizio. Al riguardo, devo dire che secondo la mia esperienza personale in alcuni casi si arriva ad una conferma del decreto di adottabilità, mentre in altri si arriva alla revoca. Immaginate, quindi, il trauma che vive il minore, il quale prima si vede distaccato dalla famiglia, inserito in istituto e possibilmente affidato (con il cosiddetto affidamento a rischio) ad un'altra famiglia, che nel frattempo coltiva la speranza di arrivare ad un'adozione, e magari alla fine viene nuovamente restituito al nucleo familiare di origine. Prevedere il contraddittorio potrebbe evitare un percorso particolarmente traumatico per il minore.

Per quanto riguarda le modifiche nel penale, devo confessare che queste modifiche sono richieste da tempo in base all'evoluzione del fenomeno della criminalità minorile. Nel complesso mi sembra una proposta di riforma abbastanza equilibrata poiché, a mio avviso, non incide in maniera sostanziale sull'impianto del processo penale previsto per il minore. Quello che noi indichiamo come codice di procedura penale minorile è entrato in vigore nel 1988 e rimane comunque uno strumento moderno e flessibile, nel senso che consente al giudice di adottare misure, nei confronti del minore che si rende responsabile di un reato, che siano adeguate e calibrate sulla personalità del minore oltre che in relazione alla gravità del reato. Esso recepisce i principi forniti della Convenzione dell'ONU a cui anche l'Italia ha aderito ed è improntato alla tutela del minore che si sia reso responsabile di un reato. Ciò si realizza sulla base di tre direttrici: innanzitutto fornendo sostegno

al minore attraverso i servizi sociali minorili sin dal momento in cui viene segnalato il fatto agli uffici giudiziari minorili; poi evitando che il minore entri nel circuito penale (nel codice sono previste specifiche misure cautelari che prevedono come ipotesi residuale la custodia in carcere, inflitta per i reati particolarmente gravi e solo di fronte ad una personalità del minore che presenti aspetti di pericolosità sociale); infine, la sanzione nei confronti del minore è sempre finalizzata al suo recupero, quindi anche in questo caso la reclusione è prevista come ipotesi residuale per i reati più gravi commessi da minori che denotino particolare pericolosità. Ritengo che la proposta così com'è strutturata non incida sull'impianto, anzi lo rispetti e per alcuni aspetti addirittura lo rafforzi; al suo interno vi sono, infatti, alcune norme specifiche che rafforzano proprio la tutela del minore, tant'è che si prevede la presenza del genitore e l'interrogatorio del minore prima della conclusione delle indagini (cosa che nella prassi noi generalmente facciamo, però il fatto che sia previsto per legge rappresenta un'ulteriore garanzia per il minore).

Tuttavia è indubbio che si sia registrata una evoluzione del fenomeno della criminalità minorile. Come il senatore Montagnino può confermare, svolgo il mio compito in una realtà che dal punto di vista economico non è certamente felice. Purtroppo Caltanissetta ed Enna sono fra le province meno ricche dell'interno della Sicilia; devo dire però che i reati commessi da minori per necessità non esistono quasi più. Negli ultimi anni i reati contro il patrimonio sono diminuiti (furti di carciofi o di altri beni di prima necessità commessi a causa di condizioni particolarmente disagiate), mentre sono aumentati i reati contro la persona, le lesioni, le violenze sessuali. Allo stesso modo è un dato confermato che i reati più gravi vengono commessi da minori compresi tra i sedici ed i diciotto anni; si tratta cioè di ragazzi che, avendo raggiunto una certa maturità, commettono reati più rilevanti. Ritengo che questa proposta si faccia portatrice di un'esigenza di adeguamento alla realtà del

fenomeno della devianza minorile, che è cambiato in maniera radicale. Non mi sembra che nel testo si preveda l'aumento delle pene nei confronti del minore; si è pensato invece, a mio avviso giustamente, a diversificare la diminuzione derivante dalla minore età proprio in relazione alla maggiore maturità che dovrebbero aver acquisito essendo più prossimi alla maggiore età. Mi sembrano equilibrate le previste riduzioni di un terzo, come è già attualmente previsto, per i minori infra-sedecenni e di un quarto nei confronti degli ultrasedecenni. Peraltro anche oggi considerazioni di questo tipo sono state già fatte nella sentenza riguardante il caso di Novi Ligure, dove si è ritenuto di concedere una riduzione di pena inferiore ad un terzo alla ragazza ormai prossima alla maggiore età. In sostanza si tratta di una valutazione che già attualmente i giudici hanno la possibilità di fare, che in questo modo viene ad essere ancorata a criteri certi stabiliti dalla legge.

Un altro aspetto del disegno di legge riguarda la modifica delle misure cautelari; sotto tale riguardo il provvedimento in oggetto non recherebbe un intervento particolarmente rigoroso e le modifiche, tutto sommato, non sarebbero così sostanziali. Si aumenterebbe di un mese il periodo di custodia cautelare, prevedendo sanzioni maggiori delle attuali in caso di violazione: mi sembra una proposta equilibrata che, tra l'altro, viene incontro ad esigenze scaturenti delle indagini preliminari. Si tratta di esigenze che è giusto tenere in considerazione, sebbene obiettivo primario debba restare, sempre e comunque, la necessità di finalizzare il processo penale al recupero del minore e di tutelarne la posizione. Il mio ufficio, ad esempio, sta per definire un'indagine particolarmente delicata relativa all'omicidio di un ragazzo, Ignazio Turone, ucciso a Mazarino pochi mesi fa; si tratta di un fatto per il quale sono attualmente indagati due minorenni. Devo dire che, anche se stiamo definendo le indagini, avvertiamo l'angoscia della possibile scadenza dei termini di custodia cautelare. Il fatto è grave, sono gravi le modalità con cui è stato commesso

e credo sia giusto che il pubblico ministero svolga le indagini in profondità secondo i tempi che si renderanno necessari. Nel caso di specie, noi abbiamo svolto indagini anche di tipo tecnico e scientifico - che richiedono tempi molto lunghi - attraverso il RIS di Messina. È dunque giusto che vi siano anche sotto il profilo processuale tempi congrui per svolgere in maniera attenta, anche e soprattutto nell'interesse del minore indagato, le indagini doverose per i singoli casi.

In materia di esecuzioni sono previste alcune modifiche che corrispondono, traducendole in norme di legge, ad esigenze da noi tutti avvertite. Sappiamo, ad esempio, che se ragazzi ultradiciottenni scontano la pena in un istituto per minori avendo già avuto un'esperienza nel carcere degli adulti, ciò crea, di per sé, non pochi problemi. Non accettando il trattamento per i minori, la loro presenza è spesso destabilizzante sia perché, in genere, si oppongono a tale tipo di trattamento, sia perché, come sappiamo, gli altri minori sono portati ad imitare - soprattutto in un contesto come quello carcerario - i loro comportamenti.

L'altro aspetto della riforma che immagino susciti le maggiori perplessità riguarda l'istituto della messa alla prova, al quale avevo già fatto qualche cenno nel corso della mia precedente audizione. Opero in un territorio sul quale i minori, purtroppo, commettono reati molto gravi e con modalità atipiche per il comportamento minorile; è forse anche questa la ragione per la quale ritengo la norma in oggetto necessaria ed equilibrata. L'assoluta impossibilità di accedere alla messa alla prova per i minori che si siano resi responsabili dei reati più gravi - l'omicidio, i reati di cui all'articolo 416-bis del codice penale nonché quelli di violenza sessuale - è, a mio avviso, cosa giusta. Circa l'estensione di tale previsione ai reati di violenza sessuale, so che molti non sono d'accordo; personalmente, invece, ritengo che tali reati siano sicuramente molto gravi perché denotano, in genere, la notevole pericolosità sociale di chi li commette e perché provocano nella vittima

drammi a volte insuperabili che ne segnano l'intera vita. Inoltre, quando autore della violenza sessuale è un minore, anche la vittima del reato, in genere, lo è (addirittura, possono aversi più minori vittime ad un tempo del medesimo reato, come è successo in alcuni casi da noi esaminati). Il trauma, in caso di minore età, è ancora più difficilmente superabile.

Tra l'altro, come loro sanno bene - infatti, anche la Commissione ha partecipato ai lavori della Conferenza di Yokohama -, l'Italia si è particolarmente impegnata proprio nel settore della tutela dei minori nei confronti dei reati di violenza sessuale; la legislazione più recente va proprio in questo senso, sia inasprendo le pene per tali fattispecie criminose, sia prevedendo meccanismi di tutela per le vittime minorenni. Oltre ad essere equilibrata perché tiene conto della gravità del reato, la norma mi pare anche coerente con la legislazione che, a tutela dei minori, è stata adottata e sostenuta dall'Italia.

Sempre a proposito della messa alla prova, credo di dover portare la mia esperienza circa l'applicazione concreta dell'istituto che in sé è assolutamente valido e sicuramente conforme all'ispirazione fondamentale di questo codice: il recupero del minore. Devo dire, però, che l'applicazione della norma alle fattispecie concrete determina qualche perplessità, come avevo già accennato nella mia precedente audizione. Il tribunale di Caltanissetta, per esempio, ha emanato due ordinanze di messa alla prova in costanza di fattispecie rientranti nella previsione di cui all'articolo 416-bis e in quella di omicidio. Il giudice ha sospeso il processo e messo alla prova l'imputato in due casi riguardanti due ragazzi collaboratori di giustizia: uno di loro deve rispondere di 22 reati, tra i quali, oltre a varie estorsioni, due omicidi ed un tentato omicidio; si tratta di reati tutti aggravati, tra l'altro, dall'appartenenza alla criminalità organizzata. L'altro ragazzo, addirittura, deve rispondere di 34 reati: tre omicidi - di cui uno duplice - e due tentati omicidi, di cui uno triplice nonché tutta una serie di altri reati tra i quali le estorsioni e quelli di cui

all'articolo 416-bis nelle ipotesi specifiche ed aggravate. La messa alla prova è stata concessa quando questi ragazzi avevano raggiunto l'uno 23 e l'altro 24 anni: il ragazzo di 23, peraltro, era già sposato e padre di un figlio. Essendo collaboratori di giustizia, si trovano in località protetta e noi magistrati — noi stessi — non possiamo sapere dove siano, potendo fare affidamento solo su un progetto di messa alla prova estremamente generico. Ricordo che la *ratio* dell'istituto risiede nella valutazione dell'evoluzione della personalità del minore attraverso, appunto, gli impegni che costui assume sulla base di un progetto redatto in modo da essere « tagliato » specificamente sulla sua persona, in funzione della sua personalità, del suo modo di vivere e via dicendo. Per i due ragazzi — che, ribadisco, sono collaboratori di giustizia — esiste un progetto estremamente generico, del tipo: si impegnerà in un'attività lavorativa; si impegnerà a non frequentare pregiudicati, a rientrare a casa entro una certa ora e via dicendo. Per uno di loro sono già trascorsi i tre anni ed è stata dichiarata, dunque, l'estinzione dei reati; infatti, nella relazione sulla loro condotta durante il periodo considerato — relazione che, naturalmente, non può entrare nel merito più di tanto — si sostiene che l'evoluzione è stata positiva. Per l'altro ragazzo il periodo deve ancora giungere a termine.

Ho già impugnato l'ordinanza davanti alla Corte di cassazione perché non mi rimaneva altro da fare. Sotto il profilo della legittimità, l'ordinanza è corretta perché, anche se la legge e la proposta di modifica parlano di minorenni, per giurisprudenza ormai costante la norma si applica anche se il minorenni ha già superato, e da tempo, la maggiore età. Naturalmente, non ho impugnato la sentenza perché, tanto, non avrei conseguito alcun risultato!

Credo siano importanti altri due esempi relativi a vicende che hanno riguardato ragazzi che avevano da poco superato i diciotto anni: in un caso, si trattava di un reato di violenza sessuale seguito dall'aggressione commessa, a mo-

tivo della sporta denuncia del fatto, da parte del ragazzo incriminato insieme ad altre otto persone ai danni della ragazza vittima della violenza nonché della madre e della sorella. Nonostante tale tipo di reati, per il ragazzo si è adottata la messa alla prova ma, la settimana scorsa, il mio sostituto ha chiesto la revoca dell'applicazione dell'istituto perché il giovane è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti; il ragazzo ha 18 anni e mezzo.

Un mese fa, a febbraio, lo stesso identico GUP ha rigettato l'istanza di messa alla prova nei confronti di un ragazzo di 18 anni e mezzo che doveva rispondere di una rapina (in realtà non si trattava di un fatto particolarmente grave, poiché riguardava il furto di una collana ad un coetaneo) affermando che — ho qui il provvedimento e potrei leggerle le parole testuali — avendo da tempo il minore superato la maggiore età, vi erano più che fondati dubbi sulla possibilità di una evoluzione positiva della sua personalità già strutturata.

Dico questo perché, l'istituto della messa alla prova, peraltro validissimo, comporta oggi anche il tipo di applicazione descritta.

*PIERO TONY, Presidente del tribunale dei minorenni di Firenze.* Mi ritenevo un magistrato minorile probabilmente unico nel suo genere perché non sono iscritto all'Associazione dei giudici minorili: oggi ho appreso che neppure la dottoressa Chinnici lo è. Dico questo perché, da sempre, ritengo che ci sia molto da fare nel campo minorile. Siamo ancora all'epoca in cui era giustificata la supplenza. È come se non fosse accaduto nulla dal 1966 in poi!

Ritengo che spesso, a proposito della cultura minorile, si confonda tra interesse prioritario ed interesse esclusivo del minore. Questa è una prima confusione che connota in maniera decisa e particolare l'attività dei tribunali per i minorenni.

Penso anche che nella cultura minorile si presenti spesso l'eterna e basilare contrapposizione fra chi crede ed opera in nome dei valori e chi, in nome di qualche

altro principio di natura trascendentale, ritiene di poterli comprimere a livello individuale.

Bisogna « rigiurisdizionalizzare » il settore. Per questo, tutto ciò che in qualche modo tende a modificare e a provocare una presa di coscienza di queste attività è benvenuto. Abbiamo già avuto la legge n. 149 del 2001, la quale ha fornito alcune serie linee guida per l'applicazione delle procedure minorili. Tuttavia, si è persa anche qualche occasione. Per esempio, secondo l'articolo 336 del codice civile, non si è pensato (vista l'esigenza di terzietà che tutti chiediamo) ad abolire la possibilità di aprire d'ufficio la procedura. Non si è considerato che tra l'affidamento temporaneo e l'adozione si inseriscono mille altri casi che vanno regolati in maniera specifica e via dicendo. Comunque, già con la legge n. 149 ci sono alcune linee guida precise. Certo è che bisogna recuperare ancora di più l'esigenza di terzietà, poiché la legge n. 149, nelle sue parti più importanti, è stata sospesa. Bisogna evitare la separatezza.

Ritengo che la cultura minorile sia arrivata al punto in cui è perché è rimasta tagliata fuori dalla circolazione di quelle idee di giurisdizione che invece circolano negli altri uffici giudiziari.

Occorre che il contraddittorio non venga considerato come una pastoia riduttiva che in qualche modo impedisce al giudice minorile di aiutare il minore. Direi invece che il contraddittorio serve, prima di tutto, a garantire tutti i soggetti e, in secondo luogo, - e non lo dico per enfasi ideologica ma per esperienza - ad elevare la qualità degli interventi a tutela del minore. Ciò è particolarmente importante. Per questo mi ritengo soddisfatto dei disegni di legge, in cui si affronta il tema della separatezza, si accorpano quelle competenze che, frantumate, creavano problemi incredibili (e ai quali, peraltro, anche la dottoressa ha fatto riferimento) e si tende, infine, ad un processo regolato.

A dir la verità, nel disegno di legge (quello che attiene all'ambito civile) si parla soltanto della procedura per la separazione personale. Forse, anche in que-

sto caso, bisognerebbe fare in modo che non si perda occasione per regolare in maniera attenta tutte le procedure che, in qualche misura, riguardano i minori.

Sono convinto che si dovrebbe pensare ad un processo a cognizione piena. Tuttavia, allorché introduciamo delle garanzie nella procedura minorile (che in questo momento non ci sono perché, come ho già detto, la legge n. 149 è stata sospesa in alcune sue parti) che sicuramente comporterebbero l'appesantimento della procedura ma, soprattutto, un allungamento dei tempi di durata delle procedure minorili (con le garanzie si allungano infatti i tempi), dobbiamo pensare ad un regime cautelare importante, di rilievo, che vada oltre l'articolo 669-*quaterdecies*, del codice di procedura civile a proposito del contenzioso ordinario.

Non dobbiamo dimenticare che, molto spesso (è un dato della comune esperienza), si deve intervenire *ad horas*. Certamente non si può fare ciò se non attraverso un regime cautelare che, in questo momento, non c'è. Ma perché non c'è? Vi è l'articolo 336, terzo comma, del codice civile. In altri termini il tribunale, in caso di urgenza, può adottare *inaudita altera parte* tutto ciò che vuole. Tuttavia, non è regolato, il che vuol dire che, con l'articolo 336, terzo comma, è possibile adottare un provvedimento d'urgenza provvisorio, senza termine, decidendo poi di convocare le parti magari tra un anno. Nel frattempo, il bambino cresce, « mette le radici » e tutto ciò che riguarda il regime, il diritto di impugnazione risulta così vanificato, perché nessuno avrà mai il coraggio (magari tra uno o due anni), di « togliere » quel bambino (anche se è stato « tolto » contro qualsiasi legge). Queste le mie osservazioni per quanto riguarda il regime cautelare.

Se non recuperiamo da un lato la terzietà e, dall'altro, la garanzia e la giurisdizione, tutto quello che in questo momento il tribunale per i minorenni sta svolgendo come supplenza, cioè attività propositiva e di rappresentanza del diritto dei minori, chi lo fa ?

Se il tribunale per i minorenni perde tale terzietà dovrebbe imporsi l'introduzione di un garante per l'infanzia o istituti simili. Ciò sarebbe assolutamente necessario se ci « giurisdizionalizzassimo », perché, in ultima analisi, il minore perderebbe la « partigianeria ». Attualmente, infatti, i giudici minorili sono « partigiani ». Se si perdesse il giudice minorile partigiano, bisognerebbe dare al minore qualcosa in cambio.

Ritengo che la figura del garante per l'infanzia, promuovendo gli interessi diffusi della categoria, intervenendo nel codice di procedura penale (articoli 91 e 93), rappresentando il minore processualmente (in assenza di un curatore speciale che, molto spesso, infatti, non c'è), sia qualcosa di assolutamente ineludibile. So bene che gli avvocati sono normalmente contrari a tale figura perché, chiaramente, si sostituirebbe all'attività privata dell'avvocato. Ciò nonostante, ritengo che ci si debba quantomeno confrontare su questo aspetto.

Il garante dell'infanzia dovrebbe anche avere la possibilità di azionare davanti all'autorità amministrativa i diritti e gli interessi legittimi dei minori. Si pensi, per esempio, al principio di sussidiarietà, sul quale si fonda sia la normativa dell'adozione nazionale, sia quella dell'adozione internazionale.

Credo che soltanto azionando i diritti e gli interessi del minore si possa fare in modo che il principio di sussidiarietà non sia un vaniloquio e basta.

Non comprendo cosa si voglia affermare con l'articolo 6 quando si dice che il pubblico ministero è legittimato nei casi di urgenza. Si intende che qualora non ci sia l'urgenza soltanto i genitori sono legittimati ad introdurre la procedura, quindi contenzioso puro senza volontaria giurisdizione? Se così fosse, si tratterebbe di un mutamento culturale così grave e radicale che bisognerebbe rifletterci più approfonditamente. Affidare l'interesse del minore esclusivamente alle parti, dando al pubblico ministero la possibilità di inter-

venire solo nei casi urgenti è una proposta su cui bisognerebbe quantomeno discutere.

Non sono assolutamente d'accordo sulla volontà di separare il civile dal penale. La sezione istituenda che io auspicherei in nome di questa cessazione della separatezza dovrebbe essere promiscua, poiché il minore va giudicato dallo stesso giudice con la possibilità di un ventaglio di interventi penali e civili tesi a rieducare. Al riguardo voglio soltanto ricordare una norma tormentata, l'articolo 2 del decreto legislativo n. 272 del 1989, dove, parlando di tabelle dei tribunali per i minorenni, si afferma che occorre agire affinché ogni giudice acquisisca esperienza nelle diverse attribuzioni della funzione giudiziaria minorile. Rappresenta per me un vanto che, nel tribunale minorile di Firenze, a differenza della gran parte degli altri tribunali, ogni giudice minorile svolga (attraverso un meccanismo che elimina l'ostacolo delle incompatibilità) le funzioni di GIP, GUP e GUD nonché di giudice civile, utilizzando un ventaglio di strumenti che tiene conto della realtà minorile.

Anche in campo penale (attraverso regole accettate internazionalmente e riportate da tutte le ultime convenzioni a livello mondiale) il giudice minorile deve pensare alla rieducazione ed alla tutela piuttosto che alla funzione retributiva della pena, ma non si tutela il minore soltanto attraverso lo strumento penale.

Non sono assolutamente d'accordo sulla non esclusività delle funzioni (articolo 1, comma 2 del disegno di legge): non occorre essere molto pratici dei corridoi giudiziari per sapere che tutto ciò significherebbe una dissipazione istantanea della cultura minorile; di fatto vorrebbe dire uno smantellamento del sistema a tutela del minore con una caduta verticale dell'efficienza degli interventi. Attualmente esistono 29 tribunali per i minorenni: con queste modifiche si raggiungerebbero le 100 unità, ma con un magistrato senza esperienze particolari che potrebbe occuparsi contemporaneamente anche del fal-

limento della Fiorentina, senza che si stabiliscano delle priorità (cosa alquanto infausta).

Non sono d'accordo anche con l'eliminazione dei giudici onorari nel processo civile; tuttavia potrebbero essere ridotti, perché il fatto che in ogni collegio vi siano un uomo ed una donna crea solamente dei problemi. Basta leggere i lavori preparatori di questa datata previsione (« la donna sarebbe sensibile e l'uomo razionale ») per rendersi conto che, *in medio stat virtus*, si potrebbe tranquillamente ridurre il numero dei giudici onorari garantendone uno per ogni collegio senza contemplare una controproducente eliminazione. A tale proposito sarebbe giusto rivedere i criteri di nomina, perché spesso credo che la selezione non sia effettiva e condivisibile. Sempre a proposito dei giudici onorari, la decisione assunta nel miglior interesse del bambino (mi riferisco agli articoli 6 e seguenti della Convenzione di Strasburgo) presuppone la conoscenza non soltanto delle materie giuridiche, ma anche di quelle psicosociali, poiché tutti i provvedimenti sono posti in relazione con un contesto evolutivo ed ambientale, cosa che un giudice togato non potrà mai apprendere, per quanto vaste siano la sua esperienza e formazione.

Non sono d'accordo con la collega Chinnici quando sottolinea che comunque i giudici onorari restano come ausiliari; secondo me la specificità del giudice onorario deve essere presente nella dialettica decisionale; si deve decidere nel momento in cui si è chiusi in camera di consiglio e non prima. Tutto ciò sarà sempre più necessario mano a mano che il processo si avventurerà nelle specializzazioni delle CTU (basti pensare al campo degli abusi sessuali); il giudice togato potrà avere una chiave di lettura in camera di consiglio solo con il giudice onorario. Qualora al momento della decisione non ci fosse il giudice onorario, il giudice di carriera (quello che un noto brocardo definisce *peritus peritorum*) dovrebbe condividere, senza l'ausilio di una spiegazione, la conclusione dell'elaborato specializzato del perito. Si tratta di problemi che sorgono

tutti i giorni in camera di consiglio; in questo modo si rischierebbe di reintrodurre una specie di prova legale, riacquisterebbe importanza e prevalenza l'analisi psicosociale rispetto al dato giuridico, perché il giudice, non possedendo la giusta chiave di lettura, rischierebbe di appiattirsi in maniera acritica sulle posizioni del CTU, cosa che già riscontro in materia di abusi sessuali, laddove la compatibilità si decide sulla base di test proiettivi di cui il giudice non sa assolutamente nulla o su codici di cui il giudice ha una conoscenza non professionale. Tra l'altro gli interventi di urgenza hanno bisogno di una decisione urgente e provvisoria interdisciplinare che solo la presenza del giudice onorario può permettere. Non vale, a tale proposito, la comparazione con i giudizi sui divorzi, perché in quel caso il giudice si affida alle valutazioni di due parti, mentre nell'altro si tratta di adeguare l'intervento alla situazione considerando il pregiudizio della condotta genitoriale.

Anche senza considerare ciò, spesso i tribunali per i minorenni di fronte ad una separazione omologata tre giorni prima, devono intervenire perché la separazione era un atto solo formale.

Quanto al penale, sono d'accordo con la dottoressa Chinnici; credo, però, che aggiustamenti siano necessari in quanto la normativa del 1989, dopo dieci anni, ha bisogno di una messa a punto. Non sono assolutamente d'accordo sulla considerazione che alcuni istituti vadano adeguati perché il minore sarebbe, oggi, più maturo. Una cosa è la maturità cognitiva, che si ottiene anche restando dieci o quindici ore al giorno davanti al televisore; un'altra è la maturità affettiva — quella dell'auto-determinazione — che si ottiene soprattutto nella palestra famiglia, spesso, nella nostra società, latitante o comunque carente.

Per quanto riguarda l'aumento dei tempi della custodia cautelare, non sono d'accordo perché il tempo, per il minore, secondo tutti gli specialisti, ha un valore particolare. I tempi del cautelare sono troppo lunghi già per i maggiorenni; per il minore, dunque, dovrebbero essere molto

più brevi: perciò, non sono assolutamente d'accordo sulla possibilità di aumentarli.

Per quanto riguarda l'istituto della messa alla prova, potrei essere d'accordo sull'esclusione dell'applicazione dell'istituto all'omicidio volontario premeditato, mentre vorrei discutere le ipotesi — invero, implicanti problemi assai complessi — afferenti ai casi di tentato omicidio e del reato di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale.

Per quanto riguarda l'applicazione della proposta agli articoli del codice penale 609-*bis*, 609-*ter* e 609-*quater* (cioè alle varie ipotesi di abusi sessuali), sono nettamente contrario come la stragrande maggioranza delle persone che svolgono il mio lavoro. Si pensi soltanto all'ipotesi di cui all'articolo 609-*quater* oppure al caso della violenza carnale presunta: ebbene, cosa può sapere della violenza carnale presunta il quattordicenne che abbia commesso i « vecchi » atti di libidine con la cuginetta di otto anni? Ditemi voi se, in un caso del genere — peraltro, recentemente verificatosi —, si può escludere l'applicazione dell'istituto della messa alla prova; su questo piano si deve ancora fare molto.

Quanto poi all'ipotesi di cui all'articolo 317 del codice penale, bisogna anzitutto domandarsi cosa debba intendersi per « manifestazioni pubbliche »; se, infatti, limitiamo l'esclusione dell'applicazione della messa alla prova alla sola ipotesi del calcio, posso anche essere d'accordo. Debbo, però, osservare come — e lo penso alla mia età, dopo una certa esperienza e una certa attenzione ai fatti della vita — non rispondere in maniera autoritaria ad una condotta di resistenza potrebbe essere diseducativo. Fatta questa premessa, ammetto che, per quanto riguarda gli stadi, un arresto per resistenza potrebbe anche essere una misura opportuna mentre, con riferimento alle altre manifestazioni pubbliche, tali proposte mi fanno paura. Se dobbiamo pensare ad un provvedimento pre-cautelare in materia di resistenza, allora pensiamo all'accompagnamento cioè a quel provvedimento cautelare soffice ed attenuato che non implica l'arresto e l'ingresso in una CPA. Meglio, cioè, identifi-

care il giovane e riconsegnarlo ai genitori facendogli capire che esiste la legge, che esiste lo Stato. Fatta tale premessa, direi che lasciare impunita la resistenza sia una cosa diseducativa; non mi preoccupo della difesa della società ma mi preoccupo della difesa del minore.

**PRESIDENTE.** Prima che si apra il dibattito e intervengano i colleghi, desidero ringraziare i nostri ospiti per il loro contributo. Loro hanno palesato esperienza ed autorevolezza ed hanno reso, causa anche le loro divergenti impostazioni, assai interessante l'audizione.

**MARIDA BOLOGNESI.** Ringrazio anch'io il dottore Tony e la dottoressa Chinnici per la loro presenza e per quanto esposto. L'ascolto delle loro relazioni mi ha permesso di approfondire efficacemente alcuni aspetti; spero i nostri lavori proseguano con il coinvolgimento di operatori del settore: quando, infatti, discutiamo con costoro, soprattutto con i giudici del tribunale per i minorenni, le riflessioni già avviate in Commissione — ad esempio, le questioni sollevate davanti al ministro Castelli — vengono confortate da elementi non di contrapposizione politica, ma di esperienza tratta dalla quotidianità. È questo che ci interessa, il ruolo che il Parlamento può svolgere rispetto alle proposte che abbiamo in campo; sicuramente nella riforma sono riposte molte attese, ma non si deve sottovalutare il rischio che essa, anziché risolvere i problemi, finisca per accrescerli. Dottoressa Chinnici, mentre l'ascoltavo con grande interesse continuo, però, ad essere confortata nell'idea che separare il penale dal civile fosse rischioso e dannoso, soprattutto quando i giudici hanno a che fare con situazioni sociali o di criminalità diffusa o organizzata pesanti. Non a caso, nelle sue parole, per i casi citati, non ho mai sentito parlare di rapporto con le istituzioni scolastiche o con quelle sociali. Quindi, il suo intervento mi ha confortato nell'idea che, forse, continuare a trattare casi di ragazzi che deviano e che hanno comportamenti devianti sicuramente specializza rispetto alle

tante problematiche che esistono, ma sgancia dal contesto reale dell'età evolutiva e, quindi, allontana anche, forse, la capacità di intervenire su quell'intreccio strettissimo - ed in ciò sono d'accordo con quanto diceva il dottor Tony - tra giustizia civile, giustizia penale e rieducazione. In alcuni casi capiamo, da quanto lei ci diceva, di trovarci di fronte a situazioni davvero molto compromesse; osservo, però, che vi sarà un ventaglio altrettanto ampio in cui le situazioni non sono compromesse. In tali casi, abbiamo il dovere di intervenire tenendo ferma la barra sulla rieducazione ed il reinserimento dei ragazzi. Siamo sicuri della validità di questo testo in cui, in qualche modo, non si stabilisce un aumento delle pene in quanto tali ma, nei fatti, si prevede un alleggerimento delle garanzie previste non solo in campo internazionale - come diceva il dottore Tony - ma anche dal nostro ordinamento per i minori. Non trovo giusta la fascia di età compresa tra 16 e 18 anni; è un rilievo che ho già avuto modo di sollevare dinanzi al ministro Castelli: chi stabilisce l'età e la maturità? Tutti sosteniamo che la società fa maturare più tardi; nei comportamenti, apparentemente, i giovani diventano adulti prima, hanno gli oggetti di consumo degli adulti, mentre in realtà, spesso, i giovanissimi maturano più tardi perché tutta la vita si è spostata in avanti; non a caso i giovani sostano in famiglia più a lungo, non trovano lavoro, hanno difficoltà nel maturare e nel determinare la loro autonomia dalle famiglie di origine. Non capisco, quindi, come si possa, con rigidi requisiti di età, giustificare un alleggerimento delle garanzie previste per i minori che commettono reati.

Quanto poi alla questione della resistenza, ho manifestato una preoccupazione ed ho chiesto al ministro Castelli se si trattava solo degli stadi: mi è stato risposto che si trattava di tutte le manifestazioni, tant'è che è stata citata Genova. La mia preoccupazione, allora, si moltiplica al cubo poiché, evidentemente, si interviene su quanto dovrebbe costituire, invece, una forma di educazione dei ragazzi con la partecipazione democratica

alle manifestazioni della vita civile. Che intervenga nei confronti di una assemblea studentesca, di una manifestazione per la pace o di qualsiasi altra situazione, uno strumento che fosse anche solo vagamente repressivo o intimidatorio - quale potrebbe apparire questa ipotesi della resistenza - sarebbe a mio avviso molto pericoloso. Volevo anche su questo punto una valutazione della dottoressa Chinnici.

Quanto all'impatto della legge n. 149 del 2001, la mia impressione - e il ministro non mi ha risposto - è che vi sia stata una sottovalutazione. Vero è che vi è una sospensione di alcune parti legate alla questione del gratuito patrocinio. Quindi, in qualche modo, vi è la previsione delle garanzie per i genitori in tutte le fasi del procedimento di adottabilità. È come se la riforma non considerasse che alcune norme vanno attuate essendo già previste dal nostro ordinamento.

Anche la parte relativa ai tempi credo sia stata oggetto di sottovalutazione (pur condividendo quanto detto dal dottor Tony sulla necessità di una presenza di competenza e professionalità nel momento del giudizio). In altri termini, se dobbiamo attivare un CTU ogni qualvolta si debbono adottare provvedimenti di urgenza (in realtà, per quanto riguarda la famiglia ed i minori, i tempi richiederebbero un'accelerazione proprio al fine di recuperare situazioni critiche finché possibile o per intervenire sui bisogni primari dei minori), significa che sui tempi e sui costi qualcosa non va.

Ricordo che il ministro, nel corso della precedente audizione, ci ha detto a chiare note che la riforma di cui stiamo parlando è a costo zero. Tuttavia, non riesco a capire come si possa, da un lato, operare un trasferimento alle sezioni (vivaddio unificando competenze frammentate!) e, dall'altro, eliminare i giudici onorari, che invece aiutano a snellire le procedure. Senza quest'ultima componente e senza assumere personale, come si pensa di soddisfare all'esigenza della brevità dei tempi?

Lo stesso vale anche per l'ambito civile, dove considero ancora più assurda l'eli-

minazione della componente onoraria. Così i bambini finiscono per diventare un oggetto del contendere fra adulti, un po' come nel caso di una lite immobiliare, in cui invece di litigare sul confine, si discute sul figlio. Questo è il pericolo che intravedo.

Ritengo che l'aspetto dei tempi e della componente onoraria (ridotta, non ridotta, con nomine diverse e via dicendo, poiché non è materia di competenza di questa Commissione), potrebbe essere utile per valutare i bisogni di un minore, per esempio, nell'ambito di una separazione, di una sospensione della patria potestà e via dicendo.

Capisco che i giudici si possano specializzare, ma ritengo che, nel caso di una particolare decisione su uno specifico caso (insomma, in ipotesi non standardizzate), proprio le competenze da me accennate, possano rivelarsi utili.

Non so come si possa, a costo zero, fare funzionare la giustizia riguardante la famiglia ed il minore?

Quando si decide di attivare le consulenze, che tempi ci sono? Inoltre, i consulenti sono degli esterni non facenti parte del giudizio? In che modo le perizie di questi consulenti esterni «entrano» nel giudizio? Ed ancora, tali perizie sono a vostro avviso più forti (nel senso che danno un contributo più forte alla soluzione dei problemi) nell'ambito penale o in quello civile? Come si giustifica la scelta di eliminare la componente onoraria nell'ambito civile e non invece in quello penale? Sarebbe, casomai, dovuto essere il contrario, nel senso che si sarebbe dovuta avvertire la necessità di un tale presenza nel civile, mentre, nell'ambito penale, il CTU avrebbe potuto forse avere un riscontro anche solo cartaceo, di consulenza.

**PIERA CAPITELLI.** Mi associo alla richiesta della collega circa la necessità di fare il punto della situazione sulle audizioni in programma. Colgo altresì l'occasione per ringraziare i nostri ospiti per la ricchezza di contenuto delle loro esposizioni e per le osservazioni svolte. Il fatto che siano anche state espresse posizioni

diverse, rende il dibattito ancora più costruttivo ed interessante.

**LUANA ZANELLA.** Audizioni come quella di oggi forniscono elementi utili di riflessione, derivanti dall'esperienza che le persone maturano sul campo.

Per questo motivo, ritengo importante proseguire su questa linea, cioè con un ciclo di audizioni che tenga conto dell'esperienza quale fattore importante nella scelta delle personalità che saranno invitate ad intervenire in seguito, a cominciare dagli amministratori locali, agli assessori alle politiche sociali, alle agenzie che si interessano della prevenzione, del disagio e del recupero di minori e via dicendo.

Tuttavia, vi è un aspetto che dai vostri interventi non mi è risultato troppo chiaro. Se questa riforma, come ricordava la collega, deve essere attuata a costo zero, quale sarà il risultato di tutto questo, per esempio per le future sezioni dei tribunali ordinari dedicate alla famiglia, o in relazione a ciò che rimarrà dei tribunali per i minorenni (di carattere quindi esclusivamente penale)?

A me non risulta chiaro il risultato di una riforma che, a costo zero, sembra in realtà smantellare lo *status quo*, non si tratta di un *maquillage*! Lo ha spiegato bene il ministro Castelli nel corso dell'audizione precedente (anche se poi non condividevo altri aspetti su cui ha riferito).

Si è detto che, in fondo, la separazione tra il settore penale e quello civile del tribunale dei minori, già esiste e pertanto non vi sarebbe nulla di disastroso nel prevedere una distinzione più netta.

In secondo luogo, per quanto riguarda il tribunale penale, forse è poi così necessaria la presenza diffusa sul territorio. Quest'ultima, risulterebbe invece più richiesta nell'ambito civile. A tale proposito (lo dissi anche nel corso dell'audizione interloquendo con il ministro) non capisco, soprattutto nell'ambito del diritto minorile, come sia possibile separare l'approccio civile da quello penale (anche perché spesso ci troviamo di fronte a

ragazzi che sono passati, anche in tenera età, per i tribunali e che in seguito si sono ritrovati a delinquere!).

Su questo vorrei ricevere da voi un chiarimento.

**LUIGI GIACCO.** Ringrazio i nostri ospiti per la loro relazione. La dottoressa Chinnici parte dal presupposto che l'ordinamento cerca di tutelare il minore, dandogli fondamentalmente un sostegno. Tuttavia, rispetto al problema della devianza minorile afferma in base a canoni psicopedagogici dell'infanzia e dell'adolescenza, che la delinquenza minorile può assumere una responsabilità anche in età cronologiche più basse rispetto alla cosiddetta età matura.

Questo aspetto a me sembra assai pericoloso. Durante l'audizione del ministro Castelli, ho affermato che, paradossalmente, se ciò fosse vero potremmo dare il diritto di voto o la patente automobilistica prima dei 18 anni! Soprattutto, in un contesto sociale dove si riscontra sempre un livello di immaturità dal punto di vista affettivo-relazionale, in altri termini, una maturità non soltanto di tipo cognitivo, ma globale.

Probabilmente nell'attuale società, dove il bambino è bombardato da stimoli esclusivamente cognitivi, e dove manca un rapporto relazionale vero e proprio tra genitori e figli, sembra che ormai esista solamente un rapporto virtuale, tant'è che tra poco organizzeremo un convegno sul bambino virtuale.

Entrando nello specifico, mi vorrei soffermare sull'aumento del tempo della custodia cautelare. Se partiamo dal presupposto che gli anni dell'età evolutiva sono determinanti ai fini della successiva maturità, nel momento in cui decidiamo di aumentare i tempi della custodia cautelare sicuramente sottraiamo potenzialità alla riabilitazione del minore. Per quanto riguarda l'istituto della messa alla prova, ritengo si debba prendere atto delle diverse opinioni sull'argomento, come abbiamo potuto constatare anche dall'audizione odierna. Anche a me, come alla mia collega Bolognesi, preoccupano le proposte

che modificano la definizione della resistenza. Definire la resistenza come un comportamento deviante in situazioni particolari non significa generalizzarlo, poiché sotto questo aspetto si potrebbe supporre un controllo su tutte le manifestazioni che non rientrano nell'egida del potere politico.

Da ultimo, sulle differenze di approccio ai rapporti tra civile e penale nel processo minorile, abbiamo la necessità di raccogliere ulteriori informazioni ai fini di un convincimento conforme ad una realtà molto articolata.

**PRESIDENTE.** Bene, i colleghi che hanno posto delle domande non sono stati numerosi, ma i rilievi sono stati molti, quindi do subito agli auditi la parola per la replica.

**PIERO TONY, Presidente del tribunale dei minorenni di Firenze.** Rispondendo al rilievo avanzato dall'onorevole Bolognesi, rispondo che certamente l'età rappresenta sempre un fattore convenzionale. Capita sovente di trovarsi fronte ad un minore che ha commesso il fatto poco prima di compiere 18 anni e, quindi, può usufruire di un trattamento che qualche giorno dopo gli sarebbe stato negato; d'altra parte, se fosse necessario ogni volta compiere una perizia per stabilire se il grado di maturità sia conforme all'età anagrafica, credo non se ne uscirebbe più. Devo confessare che non sentivo il bisogno di questa graduazione, cui tuttavia non sono completamente avverso.

Sul costo zero della riforma bisogna chiarire se si parla di costi diretti o costi indiretti. Si ritiene di distribuire il lavoro civile, che attualmente svolgono i tribunali minorenni, tra i tribunali ordinari di cui si è accertata una sottoutilizzazione? Per la verità, la cosa non risulta. Certo, se si intende assegnare ai tribunali utilizzati quasi a pieno regime la competenza minorile, sicuramente avremo un costo zero, con l'eliminazione però di un servizio specifico per il minore. Parlando di costi diretti, certamente bisogna diffidare da CTU apparenti, accertamenti domestici

fatti dal giudice onorario che sostituiscono la CTU vera e propria; personalmente da sempre tendo ad evitare queste ambiguità. Tuttavia, se introduciamo CTU e CTP in ogni procedura in cui i soggetti sono emarginati o poveri (che, quindi, possono usufruire del patrocinio a spese dello Stato) il tutto comporterà dei costi notevoli, anche se è giusto che tutto venga giurisdizionalizzato. Se poi si eliminano anche i giudici onorari, allora bisognerà pagare gli ausiliari ed i consulenti del giudice, il che vorrebbe dire aumentare ancora di più i costi.

Sulla eventualità o meno di separare civile e penale ribadisco quanto detto prima: la sezione deve essere promiscua, perché gli strumenti a disposizione della giustizia devono essere applicati dallo stesso magistrato nello stesso tribunale.

CATERINA CHINNICI, *Procuratore della Repubblica presso il tribunale dei minorenni di Caltanissetta*. Le domande sono state numerose e cercherò di rispondere a tutte, anche se i tempi sono brevi. Anch'io non posso che riconoscere come l'età effettivamente sia un fattore convenzionale, ma la cosa non deve essere ritenuta sconvolgente perché attualmente questa distinzione può esistere ed è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice. Quanto affermato dall'onorevole Giacco corrisponde al vero: recentemente ho partecipato ad un interessante convegno, in cui si trattavano le problematiche del disagio minorile, e durante il dibattito un sociologo ha svolto un brillante intervento in cui ha parlato dell'«autoritarismo interpretativo» che mancherebbe agli adulti quando si confrontano con i giovani, i quali vivono deresponsabilizzati perché senza regole. Quando però al termine della sua esposizione ho chiesto al brillante professore se riteneva preferibile un intervento più rigido ad uno più concessivo, non mi ha saputo rispondere. Attualmente la valutazione della personalità del minore in relazione alla sua capacità di intendere e di volere, è rimessa al giudice, ma queste riforme non la escludono. Essa rimane comunque alla base del giudizio ed il fatto

che si incida diversificando semplicemente la misura della riduzione della pena non mi sembra che incida fortemente sulla possibilità per il giudice di accertare, caso per caso, se effettivamente sussista la capacità di intendere e di volere. Non ho letto la sentenza sul caso di Novi Ligure, ma mi è stato detto che è stato fatto proprio questo tipo di ragionamento per stabilire la pena da attribuire alla ragazza, cioè una valutazione della sua maturità in funzione dell'età raggiunta. In sostanza, si tratta di una valutazione che già oggi esiste ma che questa norma ancora a criteri di tipo legislativo.

Quanto alla distinzione tra il civile ed il penale debbo, anzitutto, far rilevare come nel settore della giustizia minorile si riscontri una vasta eterogeneità di situazioni, con riferimento sia alle realtà sociali sulle quali si interviene, sia anche alla molteplicità degli interventi possibili. Con dispiacere devo ammettere come la gran parte degli interventi civili adottati sul territorio (specie quelli tesi alla prevenzione della devianza) non conseguano, solitamente, buoni risultati. Sulla base della mia esperienza concreta, ritengo auspicabile la separazione tra i due ambiti; la realtà di Firenze, con la possibilità, per il medesimo giudice, di esercitare le funzioni nei diversi settori e nelle diverse fasi è una realtà particolarmente felice.

PIERO TONY, *Presidente del tribunale dei minorenni di Firenze*. È possibile.

CATERINA CHINNICI, *Procuratore della Repubblica presso il tribunale dei minorenni di Caltanissetta*. È possibile, ma credo anche sia unica o, comunque, molto rara. Negli altri tribunali, infatti, non si registra tale sinergia dell'una materia con l'altra: il giudice penale si occupa solo del penale ed il giudice civile solo del civile.

La riforma offre oggi l'occasione per ripensare, in vista di una maggiore efficacia, le funzioni che il nostro ordinamento, nell'ottica della prevenzione delle devianze, affida ai tribunali per i minorenni. Faccio osservare che la giustizia civile minorile non consente oggi, sul nostro

territorio, di perseguire tale obiettivo di prevenzione. Gli interventi di natura amministrativa sono disciplinati da una normativa ormai antiquata (risalente addirittura al 1934) che li consente in misura molto limitata e poco efficace. Anche a tale riguardo si potrebbe cogliere l'occasione per rivedere la disciplina rafforzando le competenze del giudice minorile circa i cosiddetti interventi amministrativi in funzione di prevenzione. Chiaramente, sotto il profilo del costo, non ho potuto compiere un'analisi che, del resto, esulerebbe dalla mia competenza. Tuttavia, ritengo di poter convenire su quanto ha detto il presidente Tony, anche se ribadisco come, in qualità di magistrato, io non sia in grado di fare una valutazione completa a tale riguardo.

Per quanto riguarda l'istituto della messa alla prova, ho già espresso la mia opinione. Quanto invece all'articolo 337 del codice penale, vorrei sottolineare come la proposta contenuta nel provvedimento rimetta alla facoltà del giudice — come, del resto, fa già l'attuale previsione del codice — di decidere se e con quale misura intervenire, caso per caso. Lo stesso discorso vale per le misure cautelari; esse, così come la reclusione, almeno sulla base della mia esperienza — ma ricordo che opero su un territorio dove, purtroppo, vengono commessi reati estremamente gravi — costituiscono un'ipotesi residuale, dandosi sempre e comunque la preferenza a misure che abbiano un carattere più spiccatamente rieducativo. Anche secondo le modifiche proposte dal disegno di legge verrebbe, quindi, lasciato alla valutazione del giudice applicare l'una o l'altra misura.

**PRESIDENTE.** Ringrazio la dottoressa Chinnici ed il dottore Tony per il prezioso contributo recato ai nostri lavori. Nostro compito è intervenire per garantire che la nostra legislazione sia coerente con i principi contenuti nella convenzione sui diritti del fanciullo firmata a New York al fine di garantire i diritti dei minori. Elaboreremo sicuramente un documento che inseriremo, con la decisione assunta per quanto riguarda la pedofilia, nella relazione che

proporremo all'esame del Parlamento.

Dichiaro conclusa l'audizione.

### **Sull'ordine dei lavori.**

**PRESIDENTE.** Do la parola all'onorevole Bolognesi, che ha chiesto di parlare sull'ordine dei lavori.

**MARIDA BOLOGNESI.** Signor presidente, debbo, mio malgrado, intervenire sull'ordine dei lavori, non potendo non esprimerle un forte disappunto per le modalità organizzative del convegno promosso dalla Commissione «Il bambino virtuale»; sono allibita, signor presidente, nel rilevare come il convegno sembri gestito più dal Governo che dal Parlamento. A fronte, infatti, dell'intervento di cinque esponenti del Governo in carica — quattro ministri ed il Presidente del Consiglio — spicca l'assenza di qualsiasi rappresentante dell'opposizione in Commissione. Nella scorsa legislatura, in qualità di presidente di Commissione, mi sono impegnata nell'organizzazione di diversi convegni e debbo rivendicare alla mia sensibilità — ma anche ai suggerimenti degli uffici, nonché ai contributi portati dai colleghi — il merito di avere sempre consentito il raggiungimento di un equilibrio tra le forze politiche rappresentate in Commissione. Debbo fare notare come, dalla stessa lettera di invito, si apprenda che, in vista della sessione speciale dell'Assemblea generale dell'ONU — che si svolgerà a New York dall'8 al 10 maggio 2002 — si terrà la giornata di studio al fine di avviare una riflessione dei Parlamenti degli Stati membri dell'Unione europea; la sessione di New York dedica, infatti, una specifica attenzione al ruolo dei parlamenti.

Ebbene, il Parlamento, fino a prova contraria, è costituito non solo dalla maggioranza ma anche dall'opposizione: è, dunque, grave che non si preveda l'intervento né di un vicepresidente di opposizione della Commissione parlamentare per l'infanzia né di rappresentanti di gruppi di opposizione in Commissione. Non dovrebbe essere necessario ed è veramente

sgradevole doverle rappresentare tali circostanze, signor presidente. Starebbe alla sua sensibilità istituzionale di presidente della Commissione promotrice dell'iniziativa impedire che si verificano tali evenienze; per la seconda volta, inoltre, rilevo che dovrebbe essere anche cura degli uffici suggerire al presidente, là dove tale sensibilità manchi, come provvedere adeguatamente.

Condivido e capisco lo spirito *bipartisan* che informa il lavoro delle Commissioni bicamerali — ad esempio, sul tema dei minori è assai probabile che si registrino più convergenze che divergenze — ma è necessaria, comunque, una reciproca correttezza. Personalmente, avrei preferito che, nel proporre ed organizzare una iniziativa tesa a valorizzare il ruolo dei Parlamenti, il presidente Burani Procaccini, anziché invitare solamente cinque esponenti del Governo, avesse dato voce anche alle istanze dell'opposizione, opposizione presente nella composizione della Commissione con semplice esponenti, rappresentanti di gruppo, segretari e vicepresidenti. È la prima volta che mi trovo costretta a fare tali osservazioni su di una circostanza mai verificatasi nella scorsa legislatura.

In conclusione, le chiedo, signor presidente, se sia possibile modificare questa « scaletta » che trovo vergognosa dal punto di vista della rappresentanza istituzionale della Commissione.

**PRESIDENTE.** Onorevole Bolognesi, le rispondo in veste di presidente della sola seduta odierna, nella quale, come lei sa, sostituisco l'onorevole Burani Procaccini; ritengo, pertanto, di dovermi attenere, nel replicare alle sue osservazioni, ad una certa prudenza, pur senza alcun imbarazzo.

**MARIDA BOLOGNESI.** Vorrei, però, che rimanesse una traccia del mio intervento.

**PRESIDENTE.** Al riguardo, voglio subito rassicurarla. Presiedendo la seduta odierna, ho il dovere di prendere atto delle

considerazioni svolte, cui sarà data pubblicità attraverso i resoconti parlamentari. Non solo, ritengo anche di dovermi fare interprete presso il presidente della Commissione della natura di bozza provvisoria dell'attuale programma della giornata di studio. Rappresenterò al presidente Burani Procaccini la necessità di garantire con opportune integrazioni la pluralità di voci e di presenze in occasione del convegno in oggetto. Ricordo, del resto, come sia previsto, anche se andrebbe meglio esplicitato, un *forum* con la partecipazione dei parlamentari della Commissione bicamerale per l'infanzia e dei paesi dell'Unione.

Tuttavia, ritengo che una presenza più specifica e più evidente sia richiesta. A tal fine, recepisco la sua osservazione e mi riservo di trasmetterla al presidente in vista di un successivo, ulteriore approfondimento da svolgersi nell'ambito della riunione dell'ufficio di presidenza.

**MARIDA BOLOGNESI.** Signor presidente, la ringrazio per la precisazione. Mi ritengo soddisfatta della sua precisazione. Non sapevo a che punto fosse lo stato dell'arte. Tuttavia, desidero sottolinearle la sgradevole sensazione che ho avvertito, per la quale la Commissione bicamerale viene considerata alla stregua di un'appendice del Governo. Proprio per eliminare tale sgradevole sensazione, ritengo che sia interesse di tutti lavorare nella direzione delineata.

**LUIGI GIACCO.** Mi associo all'intervento della collega Bolognesi. Per quanto riguarda i lavori rispetto alle proposte di legge sui tribunali e altro, non so quali siano le modalità con cui si intende procedere o se vi siano altre audizioni previste ma, nel caso, intendo segnalare quale personalità suscettibile di un prossimo invito da parte nostra, la presidente del tribunale per i minorenni di Milano, Livia Pomodoro.

**LUANA ZANELLA.** Per quanto riguarda il problema sollevato dall'onorevole Bolognesi, avevo ricevuto per tempo

la bozza dalla presidente, ripromettendomi di presentare le mie osservazioni che, in gran parte, coincidono con quelle dei colleghi che mi hanno preceduto.

Tra l'altro, considerato che nell'ambito di questa Commissione bicamerale vi sono molte deputate, intendo di sesso femminile, mi sembra strano che nell'ambito del percorso previsto si configurino interventi solo da parte di uomini.

**PRESIDENTE.** Ribadisco, garantendo in ciò la collega Bolognesi, che questa Commissione non potrà mai essere considerata, né mai lo sarà, un'appendice del Governo.

Le vostre osservazioni saranno quindi riferite al fine di modificare il programma delle presenze ai lavori della giornata di studio.

Dichiaro conclusa la seduta.

**La seduta termina alle 15.20.**

---

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI  
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE  
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI*

**DOTT. VINCENZO ARISTA**

---

*Licenziato per la stampa  
il 22 aprile 2002.*

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

€ 0,52

*Stampato su carta riciclata ecologica*



\*14STC0002610\*